Statuto del Consiglio delle Chiese Cristiane di Firenze

In vigore dopo l'approvazione delle Chiese costituenti, espressa pubblicamente in Assemblea dai loro rappresentanti

Art. 1 Il Consiglio delle Chiese Cristiane di Firenze è un organismo, frutto di una storia di condivisione e amicizia ecumeniche tra le Chiese Fiorentine, costituito per promuovere e sviluppare l'unità e la collaborazione in una prospettiva di comunione tra quelle Chiese che confessano Gesù Cristo come Signore e Salvatore secondo le Sacre Scritture e per questo cercano di adempiere alla comune vocazione alla gloria di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo.

Art. 2 Il Consiglio ha sede a Firenze. Esso è costituito dalle Chiese che sottoscrivono il presente Statuto. Per nuove adesioni delibera l'Assemblea del Consiglio.

Art. 3 Le finalità del Consiglio delle Chiese Cristiane di Firenze sono:
a) annunciare e testimoniare insieme il Vangelo di Gesù Cristo;
b) promuovere nelle Chiese una spiritualità di unità;
c) favorire la corretta e reciproca conoscenza delle Chiese;
d) studiare e sostenere insieme attività ecumeniche;
e) diffondere l'informazione sulle attività del movimento ecumenico;
f) cercare risposte comuni ai problemi che interpellano la fede cristiana;
g) proporre orientamenti e iniziative di pastorale ecumenica;
h) favorire forme di collaborazione diaconale tra le Chiese;
i) discutere e chiarire eventuali incomprensioni tra le Chiese e favorire e sostenere una mentalità di reciproco rispetto;
l) prestare attenzione alla correttezza dell'informazione sulle Chiese nei mezzi di comunicazione sociale;
m) promuovere rapporti con la comunità ebraica, con quella islamica nonché con le altre confessioni religiose presenti nel territorio, e più in generale favorire il dialogo interreligioso in ordine alla pace, al bene comune e alla salvaguardia del creato.

Art. 4 Le Chiese aderenti hanno posizione paritetica. Il Consiglio delle Chiese Cristiane di Firenze prevede anche la partecipazione permanente di altre Chiese Cristiane come membri osservatori.

Art. 5 Il Consiglio delle Chiese Cristiane di Firenze si riunisce in Assemblea ed è coordinato dal Comitato di Presidenza. In Assemblea ogni delegazione delle Chiese aderenti esprime un solo voto. Ogni delegazione delle Chiese aderenti può essere composta da 1 a 7 membri.
Saranno ammessi da 1 a 3 membri osservatori per ciascuna Chiesa che ne faccia richiesta, con diritto di voce, ma non di voto.

Art. 6 L'Assemblea è costituita dalle delegazioni delle Chiese aderenti, la cui composizione è comunicata annualmente al Consiglio, e dai delegati delle Chiese con lo status di membri osservatori.
Ciascun delegato ha in Assemblea voce consultiva.
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno ed è valida con la presenza dei 2/3 delle delegazioni delle Chiese aderenti.

Le risoluzioni su questioni di merito vengono prese dall'Assemblea all'unanimità delle delegazioni. Ordinariamente il voto è palese, tranne che per le elezioni di persone.
Le delibere di procedura sono prese a maggioranza delle Chiese aderenti presenti, sentite le Chiese osservatrici.
L'Assemblea delibera in merito all'attuazione delle finalità del Consiglio ed elegge, al suo interno, i membri del Comitato di Presidenza.
La nomina dei membri di ogni delegazione e la durata dei loro mandati sono decise da ciascuna Chiesa. Anche le Chiese con lo status di membri osservatori indicheranno nome e durata dei propri delegati e delle proprie delegate.
L'Assemblea può deliberare la partecipazione ai propri lavori di osservatori occasionali e consulenti.

Art. 7 Il Comitato di Presidenza si compone di quattro membri, in modo da rispettare il pluralismo delle tradizioni confessionali, tra i membri del Comitato di Presidenza l'Assemblea nomina il Presidente. I membri del Comitato restano in carica per un anno e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.

Art. 8 L'Assemblea, per l'attuazione delle finalità del Consiglio (cfr. art.3), si può avvalere di commissioni e gruppi di lavoro da essa costituiti.

Art. 9 Ordinariamente il Consiglio si sostiene con il contributo delle Chiese aderenti e dei membri osservatori. Può ricevere offerte e sussidi finalizzati al sostegno di attività ecumeniche. Il Consiglio amministra i fondi attraverso un cassiere designato dall'Assemblea tra i delegati dell'Assemblea stessa.

Art. 10 Le variazioni al presente Statuto sono decise dall'Assemblea all'unanimità, dopo aver ricevuto l'assenso formale delle Chiese aderenti secondo la procedura che è propria a ciascuna Chiesa.

Norma finale Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione delle Chiese costituenti espressa pubblicamente in Assemblea dai loro rappresentanti.